

DELIBERAZIONE 9 APRILE 2015
160/2015/R/EEL

CONFERMA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 112/2015/R/EEL, IN
MATERIA DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA
ELETTRICA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 9 aprile 2015

VISTI:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2014, 148/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 148/2014/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 666/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 666/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2015, 112/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 112/2015/R/eel);
- il Rapporto dell'Autorità del 19 febbraio 2015, 59/2015/I/eel, sulla prima applicazione delle misure di agevolazione per le imprese a forte consumo di energia in attuazione dell'articolo 39, comma 3, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (di seguito: Rapporto 2013);
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" (di seguito: comunicazione 2014/C 200/01);

- la comunicazione del Presidente dell’Autorità (prot. n. 6161 del 20 febbraio 2015) al Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: comunicazione 20 febbraio 2015);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico prot. n. 6607, del 19 marzo 2015 (prot. Autorità n. 9344 del 19 marzo 2015) (di seguito: comunicazione 19 marzo 2015);
- la comunicazione di AITEC (Associazione Italiana Tecnico Economica Cemento) 24 marzo 2015 (prot. Autorità n. 10000 del 25 marzo 2015) (di seguito: comunicazione 25 marzo 2015);
- la comunicazione di Assofond (Federazione Nazionale Fonderie) del 27 marzo 2015 (prot. Autorità n. 10454 del 30 marzo 2015) (di seguito: comunicazione 27 marzo 2015);
- la comunicazione di Confindustria del 31 marzo 2015 (prot. Autorità n. 10812 del 31 marzo 2015) (di seguito: comunicazione Confindustria 31 marzo 2015);
- la comunicazione del consorzio Energi.Va (Consorzio per l’Energia Varese) prot. n. 15 del 31 marzo 2015 (prot. Autorità n. 11240 del 3 aprile 2015) (di seguito: comunicazione Energi.Va 31 marzo 2015)
- la comunicazione della società API Energia del 31 marzo 2015 (prot. Autorità n. 11027 del 2 aprile 2015) (di seguito: comunicazione API Energia 31 marzo 2015);
- la comunicazione della società ENEL prot. n. 1821 del 31 marzo 2015 (prot. Autorità n. 11036 del 2 aprile 2015) (di seguito: comunicazione ENEL 31 marzo 2015).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 467/2013/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità di prima applicazione delle disposizioni del decreto 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- con la comunicazione 20 febbraio 2015, l’Autorità ha trasmesso, al Ministro dello Sviluppo Economico, il Rapporto 2013, che espone le risultanze relative al primo anno di applicazione delle misure istitutive di agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- il Rapporto 2013 ha messo in evidenza alcune criticità dei meccanismi attuativi di cui alla deliberazione 467/2013/R/eel, con particolare riferimento:
 - al meccanismo di acconto/conguaglio;
 - al sistema di garanzie introdotto con la deliberazione 148/2014/R/eel ed estese con la deliberazione 666/2014/R/eel;
- per ovviare alle suddette criticità, il Rapporto 2013 proponeva una serie di interventi correttivi sulla disciplina definita con la deliberazione 467/2013/R/eel, in relazione all’eliminazione del meccanismo di acconto/conguaglio con la previsione di un’unica erogazione (e quindi la soppressione del sistema di garanzie) e l’anticipazione dell’apertura della raccolta dati per consentire l’erogazione anticipata del medesimo conguaglio;

- il Ministro dello Sviluppo Economico, con la comunicazione 19 marzo 2015, ha ritenuto condivisibile l'esigenza di razionalizzazione e semplificazione dei meccanismi attuativi della misura, con particolare riferimento al superamento del meccanismo acconto-conguaglio e alla conseguente necessità di ridefinizione della tempistica e delle modalità di erogazione delle agevolazioni, reputando altresì opportuno dare rapido seguito a quanto proposto nel Rapporto 2013;
- il procedimento, instaurato davanti la Commissione europea a seguito della notifica delle misure istitutive delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in ossequio alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, è ancora in corso;
- l'Autorità, con la deliberazione 112/2015/R/eel, ha introdotto le modifiche alle disposizioni della deliberazione 467/2013/R/eel, come prospettate nel Rapporto 2013, disciplinando solo le tempistiche relative alle erogazioni di competenza dell'anno 2014, in attesa dei risultati del procedimento di verifica della compatibilità delle misure in parola con le norme europee in materia di aiuti di Stato;
- in particolare, con la deliberazione 112/2015/R/eel, l'Autorità ha disposto:
 - l'abolizione dell'acconto sulle agevolazioni di competenza 2014 previste dall'articolo 3 della deliberazione 467/2013/R/eel;
 - l'anticipazione della raccolta dati 2014 al 15 maggio 2015;
 - l'erogazione, entro il 30 settembre 2015, dell'intero ammontare delle agevolazioni di competenza dell'anno 2014 per le imprese che siano iscritte entro il 30 giugno 2015 e che abbiano passato i necessari controlli;
 - l'erogazione in tempi successivi per le altre imprese aventi diritto, comunque entro la data del 31 dicembre 2015 (fatti salvi i necessari controlli);
 - la conferma, ai fini dei controlli sui dati di competenza dell'anno 2014, delle procedure e delle tempistiche già previste per i dati di competenza dell'anno 2013 dalla deliberazione 467/2013/R/eel
- essendo ancora pendente il procedimento di verifica della compatibilità delle misure in parola con le norme europee in materia di aiuti di Stato, l'Autorità si è riservata di intervenire, entro il 30 settembre 2015, sulla disciplina delle modalità di erogazione delle agevolazioni di competenza 2014, in ragione degli eventuali sviluppi del suddetto procedimento.

CONSIDERATO CHE:

- l'implementazione tempestiva degli adempimenti necessari al fine di consentire l'erogazione delle agevolazioni entro il termine 30 settembre 2015 (quali l'elaborazione dei dati necessari per la compilazione, l'apertura anticipata del portale della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), la presentazione anticipata da parte delle imprese della dichiarazione IVA) non era compatibile con il

tempo che richiede ordinariamente lo svolgimento di un'attività di consultazione ai sensi della deliberazione 649/2014/A;

- peraltro, l'unica soluzione alternativa a quella prevista dalla deliberazione 112/2015/R/eel sarebbe stata quella di mantenere il meccanismo di acconto/conguaglio, unitamente al sistema di garanzie da rilasciare in sede di acconto, attesa l'impossibilità di rimuovere tale meccanismo senza generare rischi eccessivi per il sistema e la generalità dei clienti finali;
- in tale contesto, le garanzie partecipative sono state assicurate assegnando un termine, ai sensi del comma 5.2 della deliberazione 649/2014/A, coerente con le strette tempistiche previste per l'attuazione del provvedimento, entro il quale i soggetti interessati hanno facoltà di motivare eventuali esigenze per mantenere la disciplina come originariamente prevista dalla deliberazione 467/2013/R/eel o formulare osservazioni al fine di una eventuale riforma della deliberazione 112/2015/R/eel; e che detto termine è stato fissato al 31 marzo 2015;
- peraltro, l'esito del procedimento, attualmente in corso davanti la Commissione europea, potrebbe comportare, sulla base di quanto previsto dalla comunicazione 2014/C 200/01, l'adozione di misure correttive di aggiustamento dell'attuale disciplina delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica; e che solo a valle del perfezionamento di tale procedimento sarà possibile, pertanto, definire una stabile disciplina di dette agevolazioni.

CONSIDERATO CHE:

- in merito alle disposizioni di cui alla deliberazione 112/2015/R/eel sono giunte le seguenti osservazioni:
 - a) con la comunicazione 24 marzo 2015, l'associazione AITEC (Associazione Italiana Tecnico Economica Cemento), pur apprezzando l'eliminazione delle garanzie fideiussorie, fa notare che l'eliminazione dell'acconto e il rinvio del pagamento a settembre comportino una perdita di valuta significativa per le imprese, e che pertanto suggeriscono di prevedere "un doppio binario", consentendo alle imprese che ne fanno richiesta di incassare l'acconto a fronte di garanzie fideiussorie; l'associazione auspica altresì che a regime le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica a regime siano direttamente riconosciute in bolletta;
 - b) con la comunicazione 27 marzo 2015, Assofond (Federazione Nazionale Fonderie), pur apprezzando il superamento del meccanismo di acconto/conguaglio ha però richiesto un'anticipazione dei tempi di pagamento rispetto a quelli previsti nella deliberazione; inoltre, l'associazione ha proposto di procedere comunque all'acconto per il solo anno 2014, evidenziando anche l'opportunità che le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica a regime siano direttamente riconosciute in bolletta; l'associazione chiede altresì che sugli importi

- dell'acconto 2014 non incassati dalle imprese maturino gli interessi come già avvenuto sull'acconto 2013;
- c) con la comunicazione 31 marzo 2015, Confindustria ha espresso il proprio apprezzamento per la decisione di abolire il meccanismo di acconto/conguaglio, consentendo di eliminare la necessità di produrre la fideiussione; Confindustria ha evidenziato altresì che, pur condividendo la soluzione adottata, andrebbe compiuto ogni sforzo per anticipare i tempi di pagamento rispetto alla scadenza di settembre;
 - d) con la comunicazione 31 marzo 2015, la società API Energia, in considerazione di un quadro regolatorio già definito e delle aspettative attese in termini di flussi di cassa legati all'erogazione dell'anticipo previsto entro marzo 2015 ritiene di non condividere l'applicazione della deliberazione 112/2015/R/eel e che pertanto debba essere mantenuta la disciplina in vigore per l'anno di competenza 2014, come prevista dalla deliberazione 467/2013/R/eel;
 - e) con la comunicazione 31 marzo 2015, il consorzio Energi.Va si è detto favorevole al superamento del sistema di acconti/conguagli, ma a condizione che ciò esoneri la aziende dal rilascio di garanzie, in quanto esso é complessivamente molto oneroso, sia dal punto di vista finanziario che amministrativo, e tale da aver indotto molte delle imprese aderenti al medesimo consorzio a rinunciare alla richiesta di erogazioni; con la medesima comunicazione il suddetto consorzio ha altresì richiesto di prevedere un'unica sessione di apertura del portale da maggio a ottobre, con apertura straordinaria, per casi eccezionali, fino al 31 dicembre 2015;
 - f) con la comunicazione 31 marzo 2015, l'ENEL ha evidenziato l'attuale complessità del sistema di agevolazione alle imprese a forte consumo di energia elettrica, in parte affidato alla Cassa (riconoscimento degli sconti sulle componenti A) e in parte alle imprese distributrici e agli esercenti la vendita (es: applicazione della componente A_E); e che auspica un superamento di tale complessità affidando tutta la regolazione degli importi (sconti sulle componenti, applicazione della componente A_E, non applicazione delle agevolazioni previste dal decreto legge 91/14 *etc*) a conguaglio alla Cassa;
- in relazione alle suddette osservazioni si evidenzia che:
 - a) tra i soggetti che hanno inviato osservazioni alla deliberazione 112/2015/R/eel, si registra in generale un apprezzamento, con una sola eccezione, in merito alla decisione di superare il meccanismo di acconto/conguaglio previsto dalla deliberazione 467/2013/R/eel;
 - b) peraltro, l'apprezzamento espresso da Confindustria rappresenta una ampia platea di imprese e di settori e risulta pertanto assorbire in sé le osservazioni anche critiche espresse da singole imprese o da associazioni di categoria per settori specifici;

- c) la richiesta di anticipare l'erogazione del conguaglio 2014 non è conciliabile con le tempistiche tecniche necessarie per l'invio dei dati relativi ai consumi da parte delle imprese distributrici ai fini dei necessari controlli;
- d) la richiesta, di cui alla precedente lettera c), risulta altresì non conforme alla necessità di tener conto degli sviluppi del procedimento di verifica della compatibilità delle misure in parola con le norme europee in materia di aiuti di Stato;
- e) la previsione di un "doppio binario", che consenta alle imprese che lo desiderino di accedere al meccanismo di acconto tramite presentazione di una garanzia fideiussoria, comporterebbe un significativo aggravio amministrativo in capo alla Cassa, in contrasto con l'obiettivo di semplificazione, che l'Autorità ha inteso primariamente perseguire sia con le proposte formulate nel Rapporto 2013 sia con la deliberazione 112/2015/R/eel;
- f) conseguentemente, non è opportuno prevedere il riconoscimento di interessi sull'acconto 2014, in quanto detti interessi erano volti a compensare la differenza tra le imprese che non erano in grado di presentare una garanzia fideiussoria e quelle che, presentandola, avevano a disposizione prima gli importi del medesimo acconto;
- g) eventuali svantaggi di tipo finanziario in merito ai ritardi sui flussi di cassa derivanti dall'abolizione dell'acconto sono, almeno in parte, compensati dai risparmi in relazione alla stipula di garanzie fideiussorie,;
- h) la valutazione delle osservazioni che riguardano il meccanismo a regime per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica deve essere rimandata a valle del perfezionamento del procedimento attualmente in corso davanti la Commissione europea, per le motivazioni sopra ricordate.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- come rilevato anche dal Ministro dello Sviluppo Economico nella citata comunicazione 19 marzo 2015, l'eliminazione dell'acconto, sebbene comporti una posticipazione degli importi spettanti, può determinare una riduzione degli oneri delle imprese connessi al sistema di garanzie fideiussorie e dei costi sostenuti dalla Cassa per la verifica e gestione di tali garanzie.

RITENUTO OPPORTUNO:

- a seguito della procedura partecipativa, espletata ai sensi del comma 5.2, della deliberazione 649/2014/A, confermare integralmente le disposizioni di cui alla deliberazione 112/2015/R/eel;

- prevedere di riconsiderare, a partire dalla successiva annualità (agevolazioni di competenza dell'anno 2015), le osservazioni ricevute, ivi compresa la possibilità di pervenire ad una più incisiva semplificazione del sistema o a un'ulteriore anticipazione del termine per l'erogazione delle medesime agevolazioni, tenendo conto – nell'ambito del più ampio processo di consultazione che dovrà essere messo in atto all'esito del procedimento europeo di verifica della compatibilità della misura con la disciplina in materia di aiuti di Stato – delle diverse esigenze delle imprese interessate, delle imprese distributrici, della Cassa, nonché della necessità di disporre di dati di consumo ragionevolmente consolidati al fine dei necessari controlli

DELIBERA

1. di confermare integralmente le disposizioni di cui alla deliberazione 112/2015/R/eel, per quanto esposto in premessa, a seguito della procedura partecipativa espletata ai sensi del comma 5.2, della deliberazione 649/2014/A;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dello Sviluppo Economico, all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al Nucleo Speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

9 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni